

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità

Avamprogetto

(LPC)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4 e cpv. 1^{bis}

¹ Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

- b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
 4. il contributo secondo il numero 2 primo trattino, per le persone che hanno diritto a un contributo per l'assistenza secondo l'articolo 42^{quater} LAI che necessitano di un'assistenza notturna e mettono una camera a disposizione dell'assistente;

^{1bis} Se più persone vivono nella stessa economia domestica l'importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune delle prestazioni complementari secondo l'articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell'economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona. I supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 e 4 possono essere ripartiti soltanto tra le persone che hanno diritto al rispettivo supplemento.

¹ FF
² RS 831.30

Art. 14a Spese di malattia e d'invalidità delle persone che hanno diritto a prestazioni complementari secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, a^{1er} o b numero 1

¹ I Cantoni rimborsano alle persone che hanno diritto a prestazioni complementari secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, a^{1er} o b numero 1, per l'aiuto, le cure e l'assistenza a domicilio secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b, almeno le seguenti spese:

- a. un sistema di chiamate d'emergenza;
- b. un aiuto nell'economia domestica;
- c. servizi pasti;
- d. servizi di accompagnamento e trasporto;
- e. l'adeguamento dell'appartamento alle esigenze delle persone anziane; e
- f. un supplemento per la locazione di un appartamento adeguato alle esigenze delle persone anziane, se non sussiste il diritto a un supplemento secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3 per questo appartamento.

² Il diritto al rimborso sussiste indipendentemente dal diritto a un assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi non può essere dedotto dal rimborso.

³ Per le spese rimborsate secondo il capoverso 1 i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere complessivamente inferiori a un importo minimo di 13 400 franchi per persona e per anno.

Art. 16

I Cantoni finanziano le spese di cui agli articoli 14 e 14a.

Art. 21b

¹ Il Cantone può esigere dall'assicuratore-malattie la restituzione delle prestazioni complementari che ha versato per i cinque anni precedenti. Può farlo nella misura delle prestazioni complementari che gli ha versato e se la decisione relativa all'obbligo di restituzione del beneficiario è passata in giudicato. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

² Il Cantone condona la restituzione di cui al capoverso 1, se il beneficiario delle prestazioni complementari adempie le condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1, secondo periodo LPGA.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 4 e capoverso 1^{bis}, terzo periodo entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio [anno in cui scade il termine di referendum]; il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli articoli 14a, 16 e 21b.

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva dell'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 4 e capoverso 1^{bis}, terzo periodo.